TESTO UNICO CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA. (TESTO B)

# Art. 13

## (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Versione in vigore dal 24 aprile 2002, non più in vigore dal 11 aprile 2007 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B) |
| Estremi | Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 |
| Titolo | II — Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2002 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-e-soggiorno-dei-cittadini-degli-stati-membri-52-2002/art-13-l-esenzione-da-diritti-o-imposte-per-i-documenti-di-espatrio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it